



# Diritto & Fisco

LA RIFORMA  
DEL LAVORO  
in edicola con



La nuova funzione disciplinare entro 90 giorni. Ma su tutti i regolamenti serve l'ok dei ministeri

## Professioni, riforma senza fretta Dal tirocinio all'aggiornamento, 12 mesi di tempo per adeguarsi

DI IGNAZIO MARINO

Un anno di tempo per attuare la riforma delle professioni. Approvato venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 4 agosto 2012), il dpr Severino infatti assegna alle categorie il compito di recepire, prevalentemente tramite appositi regolamenti approvati dai ministeri vigilanti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, le nuove disposizioni in materia di tirocinio, formazione continua, procedimento disciplinare e assicurazione. Per quest'ultimo adempimento, ordini, collegi ed enti di previdenza sono chiamati a stipulare delle convenzioni collettive con le compagnie assicurative visto che ogni professione ha delle sue specificità e quindi ha bisogno di polizze ad hoc oggi esistenti solo in parte. Senza la proroga tecnica (contenuta nel dpr) si sarebbe venuta a creare, a partire dal 14 agosto, una situazione diffusa di irregolarità da parte degli iscritti agli albi da sanzionare (così prevede la legge) con apposito provvedimento disciplinare.

**Tirocinio.** Con la previsione di un periodo massimo di 18 mesi di pratica in studio, è sul versante dell'accesso alle professioni che il dpr interviene in maniera incisiva. Per quelle categorie che avevano un tirocinio di 36 mesi, infatti, si tratta di una mini rivoluzione non priva di problemi attuativi. Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti che aveva già attuato sul territorio una serie di convenzioni con le università per scontare la pratica, per esempio, è in attesa di avere chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti per capire che fine faranno questi accordi. In generale, però, le categorie dovranno aggiornare tutta la disciplina con apposito regolamento da sottoporre al vaglio dei ministeri vigilanti.

**Formazione continua e disciplinare.** La portata del primo obbligo, di fatto, non fa altro che regolamentare ciò che già da tempo le professioni fanno con l'aggiornamento. Anche se la previsione legislativa, e non più solo deontologica, ne aumenta l'importanza. In questo caso quindi si tratterà di adeguare, sempre entro 12 mesi, l'attuale disciplina in vigore e sottoporla ai ministeri vigilanti. Tempi più stretti, invece, per la separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative. Ordini e collegi avranno appena 90 giorni di tempo.

TUTTE LE SCADENZE DELLA RIFORMA	
MATERIA	MODALITÀ DI ATTUAZIONE
<b>Assicurazione</b>	L'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile scatta dodici mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. Al consiglio nazionale dell'ordine o al collegio e all'ente previdenziale di categoria il compito di stipulare convenzioni collettive con le compagnie
<b>Tirocinio</b>	Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale
<b>Formazione continua</b>	Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministeri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore
<b>Procedimento disciplinare</b>	I consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante, relativi alla ripartizione delle funzioni disciplinari e amministrative tra i consiglieri
<b>Avvocati</b>	L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense

### LAVORI IN CORSO

## Ai notai non serve il restyling

Notai già pronti per la riforma delle professioni. Secondo la categoria, infatti, le norme del dpr del ministero della giustizia, approvato venerdì scorso, sono già state inserite dal 2006 nell'ordinamento. In particolare, l'assicurazione è obbligatoria per tutti i notai per legge. Il tirocinio è ridotto a 18 mesi, di cui i primi sei si possono fare nell'ultimo anno di università. Riguardo invece al principio di terzietà nei procedimenti disciplinari, questi vengono gestiti attraverso le commissioni regionali di disciplina presiedute da magistrati. Si tratta di organi

differenti rispetto a quelli istituzionali di categoria, che giudicano i notai in caso di irregolarità. La formazione continua, inoltre, è già obbligatoria. Mentre la pubblicità informativa è stata introdotta nel codice deontologico nel 2006 e poi riaggiornata nel 2008. «Il notariato ha affrontato da tempo la modernizzazione del proprio ordinamento», afferma il Consiglio nazionale, «è l'unica



categoria che è arrivata all'appuntamento della riforma delle professioni avendo già anticipato dal 2006 praticamente tutti i punti di riforma richiesti dalla manovra correttiva di agosto 2011 ed esplicitati nel dpr del ministero della giustizia».

Mario Valdo